



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MILANO)

REGOLAMENTO DEL COMITATO SCAMBI INTERNAZIONALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 24/11/1995
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11/03/1996

Art. 1 – Costituzione

- 1) E' costituito il "Comitato Scambi Internazionali" in ottemperanza alle disposizioni contenute nella "Dichiarazione di principi" dello Statuto Comunale.
- 2) Il "Comitato Scambi Internazionali" si configura quale commissione comunale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Art. 2 – Finalità

- 1) Il "Comitato Scambi Internazionali" è uno strumento per la realizzazione degli obiettivi contenuti nello Statuto nel campo delle relazioni internazionali.
- 2) La sua attività tende a sviluppare l'amicizia e la cooperazione fra i cittadini di Brugherio e le popolazioni di altre città qualunque sia la loro nazionalità, lingua, religione ed il loro sistema politico, con prioritaria attenzione alle esigenze dell'integrazione con le città dell'Unione Europea.

In particolare:

- a) L'opera del "Comitato Scambi Internazionali" si ispira agli "Scopi e Compiti" dell'AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa), definiti nello Statuto approvato dal IX Congresso il 6/8 marzo 1986 e successive integrazioni.
- b) IL comitato promuove gli scambi culturali, sociali e sportivi tra cittadini ed associazioni brugheresi e cittadini ed associazioni di paesi comunitari ed extracomunitari.
- c) Programma, coordina e organizza le iniziative legate ai gemellaggi già stipulati e quelli progettati al fine di favorire i contatti fra le persone e lo scambio di idee. Dà seguito alle iniziative e agli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale nel rapporto di gemellaggio con altre Municipalità e agli accordi di gemellaggio stabiliti sotto l'egida dei Comuni con l'accordo delle popolazioni.
- d) Promuove inoltre, su espresso mandato dell'Amministrazione Comunale, incontri e attività di scambio che si collocano nel quadro di rapporti tra città ed enti territoriali non ancora uniti da gemellaggio.
- e) Ispira la sua azione a rendere il gemellaggio un effettivo strumento di pace e di amicizia fra i popoli, con un carattere prevalentemente culturale, sociale ed educativo, che non può avere scopi personali, di parte, politici o di lucro.
- f) Favorisce la diffusione e l'adesione della cittadinanza agli scopi del gemellaggio ed una larga e consapevole partecipazione alle iniziative delle Associazioni, Enti, Organismi e Gruppi locali che operano nel campo sociale, culturale, sportivo ed economico.

Art. 3 – Composizione del Comitato

- 1) Fanno parte di diritto del "Comitato Scambi Internazionali":
 - il Sindaco o l'Assessore delegato,
 - il Presidente,
 - due rappresentanti dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale, non necessariamente consiglieri comunali, di cui uno della maggioranza e uno delle minoranze, nominati dal Sindaco,
 - il Dirigente comunale competente.

- 2) Fanno parte inoltre del Comitato i rappresentanti di tutte le Associazioni culturali, sportive, sociali, economiche, Enti, Organizzazioni e singoli cittadini presenti sul territorio che svolgono attività di scambio o relazioni internazionali. Il nominativo deve essere fatto pervenire per iscritto: il Comitato vaglierà la richiesta e procederà, secondo insindacabile giudizio, alla conseguente nomina.
In prima istanza, fino a che il Comitato non sia effettivamente insediato, la richiesta va indirizzata al Sindaco che provvede alla nomina.

Art. 4 – Comitato Operativo

E' prevista la costituzione di un Comitato Operativo, formato da dieci componenti, di cui i cinque di diritto e cinque eletti tra i rappresentanti delle Associazioni, da formare immediatamente alla prima riunione del Comitato.

Art. 5 – Presidente: nomina e funzioni

- 1) Il “Comitato Scambi Internazionali” è coordinato da un Presidente, che viene nominato dal Sindaco.
- 2) Il Presidente ha in generale funzioni di coordinamento e stimolo di tutta l'attività del Comitato, nonché di raccordo con l'Amministrazione.
- 3) Rappresenta ufficialmente il Comitato in tutti i rapporti interni ed esterni.
- 4) Convoca le riunioni, le presiede e provvede a sottoscriverne il verbale. Firma tutti gli atti e la corrispondenza inerenti alle attività di scambio e di gemellaggio.
- 5) Può delegare con atto scritto a un componente del Comitato l'espletamento volta per volta di alcune sue funzioni, purché non in via generale e indeterminata.

Art. 6 – Funzioni e competenze del Comitato

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, il “Comitato Scambi Internazionali”:

- a) elabora valutazioni, pareri e proposte in ordine a tutta l'attività degli scambi;
- b) predispose il piano annuale di massima degli scambi internazionali;
- c) in occasione dell'elaborazione delle proposte per il Bilancio annuale, il Comitato invia alla Giunta Comunale una proposta di fabbisogno finanziario, sulla base del piano annuale di massima nonché prevedendo fondi di riserva per possibili iniziative non preventivate;
- d) collabora all'attuazione delle iniziative ufficiali promosse dall'Amministrazione comunale che coinvolgono e interessano tutta la cittadinanza, partecipando alla definizione del programma e coordinando i contributi delle realtà associative;
- e) mantiene i contatti con Associazioni ed enti del territorio cittadino e limitrofo, invitandoli a dare comunicazione delle iniziative realizzate ed offrendo la propria consulenza soprattutto a chi intraprende per la prima volta attività di scambio;
- f) esprime parere, obbligatorio ma non vincolante, su ogni richiesta di contributo, patrocinio, collaborazione presentata ai sensi del relativo Regolamento per iniziative che attengono agli scambi internazionali;
- g) cura i rapporti con gli organismi omologhi delle città gemellate o con cui Brugherio intrattiene relazioni stabili di amicizia e scambio.

Art. 7 – Norme sulle cariche

- 1) Le cariche di Presidente e componente del “Comitato Scambi Internazionali” sono gratuite e non comportano pertanto alcuna indennità.
- 2) La durata delle stesse corrisponde a quella della Giunta Comunale, scaduta la quale i componenti prorogano le loro funzioni fino all’insediamento dei nuovi.
- 3) La carica di Presidente è incompatibile con quella di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale.
- 4) La cessazione dalla carica in anticipo sulla scadenza può avvenire:
 - per dimissioni volontarie;
 - per decadenza, qualora il componente sia assente ingiustificato alle riunioni per un intero anno solare;
 - per decadenza automatica, qualora venga meno lo status che comportava la posizione di componente di diritto o sopravvengano cause di incompatibilità.
- 5) La surrogazione dei componenti decaduti avviene con le stesse modalità della nomina.

Art. 8 – Norme di funzionamento

- 1) Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente con invito scritto recante l’ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a effettuare almeno due convocazioni all’anno.
- 2) La seduta è dichiarata valida se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti del Comitato Operativo.
- 3) Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, da inviare a tutti i componenti.
- 4) Per quanto non espressamente regolato, il funzionamento delle sedute e le modalità operative del Comitato sono decise dallo stesso, nel rispetto dei principi generali del nostro ordinamento giuridico.

Art. 9 – Sede e supporto organizzativo

- 1) L’Amministrazione Comunale si impegna a dare pieno sostegno organizzativo al Comitato, per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali. In particolare:
 - assicura al comitato la disponibilità di una sede;
 - fornisce il supporto di proprio personale per le mansioni di segreteria;
 - consente l’utilizzo delle attrezzature di ufficio;
 - garantisce un recapito certo per la corrispondenza e i rapporti con l’estero.
- 2) Il Dirigente del settore comunale che comprende gli scambi internazionali è referente e responsabile dell’attuazione tecnica e organizzativa dei sopraccitati impegni e di quant’altro necessario al funzionamento del Comitato.